DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1967

relativa alla concessione del contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal « Ministère des anciens combattants et victimes de guerre »

(Fascicoli FSE nn. 2103, 3132, 6575)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(68/65/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], e in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste del 26 novembre 1962, del 28 dicembre 1963 e del 17 dicembre 1965, presentate dalla Repubblica francese per ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale pari a un importo complessivo di FF 4.863.713,04,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 4 luglio 1967,

considerando che le spese summenzionate si riferiscono, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, ad operazioni di rieducazione professionale che sono state effettuate sotto la responsabilità e a spese del « Ministère des anciens combattants et victimes de guerre » ;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni precritte all'articolo 20 del regolamento n. 9 e che riguardano operazioni effettuate nel periodo dal 31 luglio 1961 al 31 luglio 1964 incluso, sono state debitamente presentate entro i termini prescritti all'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

considerando che dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che le operazioni di rieducazione professionale prese in considerazione riguardano lavoratori disoccupati a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 9 che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento n. 9, ad eccezione dei casi, esposti nella parte delle richieste presentate nel 1965, di alcuni lavoratori che non sono stati reimpiegati all'interno della Comunità, come prescrive l'articolo 4 ; che il numero di tali casi, la cui percentuale (2,13) è stata determinata in funzione dei risultati della verifica per sondaggio effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, corrisponde in tale parte delle richieste a un importo di FF 37.337,90, che non può quindi essere preso in considerazione ; d'altra parte tali richieste soddisfano alle altre condizioni prescritte dalla regolamentazione vigente e in particolare dall'articolo 5 del regolamento n. 9 ;

considerando conseguentemente che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dal « Ministère des anciens combattants et victimes de guerre », previa detrazione di un importo di FF 37.337,90, e che l'importo del contributo che il Fondo deve concedere ammonta a FF 4.863.713,04 — FF 37.337,90 pari a FF 4.826.375,14 ;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, con il parere in data 4 luglio 1967, è giunto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica francese per spese sostenute dal « Ministère des anciens combattants et victimes de guerre », concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 31 luglio 1961 al 31 luglio 1964 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo fino a concorrenza di un importo ridotto a FF 4.826.375,14. L'eccedenza delle richieste non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Conseguentemente l'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso allo Stato membro richiedente è fissato a FF 4.826.375,14 (pari a circa 977.581 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.